Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 febbraio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1960.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1959-1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 21 marzo 1949, n. 101, recante modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto in data 6 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 4 Sanità, foglio n. 217, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1959-1961;

Ritenuto di provvedere alla nomina a componente del Consiglio stesso del prof. dott. Attilio Omodei Zorini, dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in tisiologia, docente universitario, in sostituzione del prof. dott. Eugenio Morelli, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Attilio Omodei Zorini, con effetto immediato, è nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1959-1961, in sostituzione del defunto prof. dott. Eugenio Morelli ed è designato alla prima e terza sezione del Consiglio stesso.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1960

GRONCHI

GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1961
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 91

(883)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1960.

Costituzione di una Commissione per l'esame della situazione e dei problemi delle aziende zolfifere operanti nella Italia peninsulare e nomina dei componenti della Commissione stessa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge della Regione siciliana 13 marzo 1959, n. 4, recante provvidenze a favore dell'industria zolfifera dell'Isola;

Considerata la necessità di sottoporre ad approfondito esame la situazione ed i problemi delle aziende zolfifere operanti nell'Italia peninsulare, al fine di valutare le possibilità e l'opportunità di adottare provvidenze a favore delle aziende stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni ed Enti interessati al problema;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti ed ai segretari di Commissioni operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione per l'esame della situazione e dei problemi delle aziende zolfifere operanti nell'Italia peninsulare.

Alla Commissione è demandato inoltre il compito di:

a) valutare se, in rapporto alle prospettive economiche del settore, sia possibile ed opportuno adottare idonee provvidenze a favore delle aziende zolfifere operanti nell'Italia peninsulare, in analogia con quanto è stato fatto dalla Regione siciliana per le miniere dell'Isola;

b) proporre, in caso affermativo, il testo del relativo schema di disegno di legge.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto è composta dai signori:

Rossano dott. Raffaele, ispettore generale al Ministero dell'industria e del commercio;

Lazari dott. Luigi, ispettore generale al Ministero dell'industria e del commercio;

Azzaroni ing. Adelmano, ingegnere superiore nel Corpo delle miniere;

Paolini dott. Angelo, direttore di sezione al Ministero del tesoro;

Miconi dott. Renzo, direttore di sezione al Ministero del tesoro;

Gallina ing. Mario, esperto, designato dall'Ente zolfi italiani;

Salle ing. Pier Luigi, esperto, designato dalla Associazione mineraria italiana.

Le funzioni di presidente della Commissione sono affidate al dott. Raffaele Rossano.

Funge da segretario il dott. Giovanni Maraiulo, vice segretario nel Corpo delle miniere.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1960-61 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1961
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 372

(891)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1960.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione centrale per le cooperative e sostituzione del direttore della segreteria della Commissione medesima.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative e alla determinazione dei suoi compiti;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1958, relativo alla nomina dei componenti e dei segretari della Commissione predetta per il triennio 1958-1961;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Nicoletti Domenico, componente effettivo della Commissione in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Agrò Gaetano, funzionario del Ministero del lavoro, attualmente incaricato delle funzioni di direttore della segreteria della Commissione centrale, è nominato componente effettivo della Commissione stessa in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il dott. Sacco Domenico, funzionario del Ministero suddetto, è incaricato delle funzioni di direttore della segreteria in sostituzione del dott. Agrò Gaetano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 231

(884)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1961.

Proroga del termine stabilito con i decreti ministeriali 18 febbraio 1958, 26 marzo 1958, 21 aprile 1959, 20 agosto 1959 e 16 agosto 1960 per l'esecuzione di lavori ed opere relativi agli impianti della nuova rete telefonica in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, interessanti le località del territorio nazionale richiamate nei decreti predetti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità, modificato con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti i decreti ministeriali in data 26 marzo 1958, 21 aprile 1959, 20 agosto 1959, 16 agosto 1960 e 18 febbraio 1958, con i quali, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità veniva fissato al 31 dicembre 1960 il termine per l'esecuzione di lavori ed opere relativi all'installazione di impianti telefonici della nuova rete in cavi coassiali e diramazioni su filo e con ponti radio, interessanti parte del territorio nazionale;

Considerato che la realizzazione delle opere ed il perfezionamento degli atti di trasferimento sono stati impediti da impreviste difficoltà di accertare la consistenza catastale delle località interessate, restrizioni e vincoli archeologici, necessità di realizzare nuove opere per sopravvenute esigenze di carattere militare ed internazionale, ritardi causati da continui spostamenti di taluni impianti per ampliamento di strade, ritardi nelle consegne dei materiali, difficoltà frapposte dagli uffici interessati alle formalità amministrative di espropriazione, ritardi causati dalla necessità di prendere contatti con le ditte espropriande;

Ritenuto necessario in conseguenza adeguare il termine del 31 dicembre 1960 sino al 31 dicembre 1962 per le ragioni suesposte;

Sentito il Consiglio d'amministrazione nella adunanza n. 777 del 30 dicembre 1960;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 31 dicembre 1962 per l'esecuzione dei lavori ed opere relativi agli impianti della nuova rete in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, interessanti le località richiamate nei decreti ministeriali 26 marzo 1958, 21 aprile 1959, 20 agosto 1959, 16 agosto 1960 e 18 febbraio 1958 e comprese nelle tratte o tracciati sottoindicati:

Milano-Verona; Firenze-Pisa; Torino-Modane; Verona-Brennero;

Roma-Napoli; Roma-Pisa; Pisa-Genova; Verona-Trieste; Genova-Milano; Torino-Milano;

Genova-Ponte San Luigi; Pescara-Verona; Milano-Chiasso; Verona-Mantova; Napoli-Miliscola;

Francia Metropolitana-Algeria; Italia-Tunisia; Italia-Grecia;

Cagliari-Sassari;
Roma-Pescara;
Udine-Cervignano;
Tricesimo ed Artegna;
Padova-Trento; Bassano-San Daniele del Friuli; Udine-Tarvisio;
Firenze-Pesaro; Mazara del Vallo-Porto Empedocle; Golfo Aranci-Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(885)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1961.

Sostituzione del presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visti il proprio decreto in data 21 dicembre 1960, relativo alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto medesimo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Orazio Sciacca, presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di cui trattasi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perchè chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Bruno Gorini è chiamato a far parte, in qualità di presidente, del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Orazio Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(827)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1961.

Integrazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo » 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato lo statuto, 23 dicembre 1958, n. 1271 e 1° novembre 1960, n. 1615, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1960, concernente la nomina per un triennio del Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere alla integrazione del predetto Consiglio, con la nomina dei nuovi membri previsti nell'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Il segretario generale della Presidenza del Governo della Regione siciliana e il sindaco del comune di Palermo sono nominati membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(900)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1961.

Sostituzione del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 10 febbraio 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Potenza, nella persona dell'avvocato Pietro Scognamiglio;

Considerato l'avvenuto decesso dell'avv. Scognamiglio;

Decreta:

Il prof. dott. Gabriele Gaetani d'Aragona è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Potenza, in sostituzione dell'avv. Pietro Scognamiglio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1961

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca di concessione di ricompense al valor militare conferite per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 28 *agosto* 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1960
registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 187

La concessione della medaglia di bronzo al sig. Blasi Michele di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951 è revocata.

Decreto presidenziale 18 *novembre* 1960

La concessione della croce di guerra al valor militare al maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo Gatt Michele, di cui al decreto presidenziale 17 luglio 1951, è revocata.

(741)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1961

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1961 i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*

Motocarri (anche se muniti della licenza di circolazione mod. MC-MC e classificati cioè « motofurgoncini » ai sensi degli abrogati testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 e regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1809), motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza;

b) *Autoveicoli*

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.) autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi);

Autovetture munite di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a *metano* oppure con *gas di petrolio liquefatti*); per la sola parte relativa all'impianto di alimentazione;

c) *Rimorchi*

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

Sono esclusi dall'obbligo della revisione per l'anno 1961 i carrelli appendice;

d) *Veicoli eccezionali*

Veicoli (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui all'art. 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per tali veicoli, in occasione della visita di revisione, saranno da rilasciare — ai sensi dell'art. 58, comma quinto, del testo unico — le carte di circolazione regolamentari mod. MC-810, in sostituzione dei « certificati tecnici » mod. MC-TE 07, e dovrà essere provveduto alla relativa immatricolazione.

La revisione dei veicoli per l'anno 1961 avrà inizio il 1° marzo 1961 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascuna classe di veicoli, nella tabella seguente:

ENTRO IL:	CLASSE DEI VEICOLI
30 aprile 1961	Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici
31 maggio 1961	Autocarri con portata fino a 5 quintali
30 giugno 1961	Autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali
31 luglio 1961	Autocarri con portata superiore a 15 quintali e fino a 25 quintali
30 settembre 1961	Autocarri con portata superiore a 25 quintali, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati (esclusi quelli per trasporto di persone), rimorchi (esclusi quelli per trasporto di persone) e semirimorchi, veicoli eccezionali
31 ottobre 1961	Motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza, autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza
30 novembre 1961	Autobus, autosnodati per trasporto di persone, rimorchi di autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autovetture alimentate a metano o con G.P.L.

Si precisa che la revisione deve essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla classe cui appartiene.

Nel caso in cui il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente, ma le anormalità ed i difetti riscontrati siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione, sarà apposto sul documento di circolazione il timbro « Revisione ripetere », per cui l'utente è tenuto a presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione, entro il termine strettamente necessario per effettuare la riparazione, che verrà indicato, sulla licenza di circolazione.

Ove le anormalità ed i difetti non appaiono eliminabili e costituiscano pericolo per la circolazione, sarà apposto il timbro « Revisione negativa » e sarà disposta la revoca del documento di circolazione ai sensi dell'art. 65 del citato testo unico.

Non sono sottoposti all'obbligo della visita di revisione per l'anno 1961 i veicoli delle classi indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno. Non è necessario, per tali autoveicoli, apporre il timbro « Revisione regolare » sul documento di circolazione.

(897)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 550, compresa nel comune di Collagna, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: crinale che parte dalle sorgenti del rio Bacco a quota 1107, poi mulattiera che porta sul crinale a quota 959, indi questa ultima fino all'incontro col rio Collagna;

ovest: rio Collagna che da quota 742, incrociando la statale n. 63, scende fino al fiume Secchia, poi mulattiera che da quota 713, 767, arriva al crinale situato al di sopra della « Costa delle Spine », indi detto crinale fino al rio Bisciara;

sud-est: rio Bisciara che partendo dal crinale situato al disopra della « Costa delle Spine » scende fino al fiume Secchia, indi ancora tale fiume incontrando la foce del rio Barco, e poi detto rio fino ad incrociare la statale n. 63, e fino alle sue sorgenti a quota 1107.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, della estensione di ettari 1000 circa, compresa nei comuni di Pesaro, Tavullia e Sant'Angelo in Lizzola, delimitata dai sottoindicati confini:

nord-ovest: tratto di strada consorziale per Montecchio e tratto di strada comunale del « Marrone »;

nord-est: strada comunale Tavullia-Pozzo-Borgo Santa Maria;

sud-est: tratto di strada provinciale Urbinate;

sud-ovest: strada comunale di Tramontana (comune di Tavullia-Sant'Angelo in Lizzola-Montelabbate.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di Acquapendente, denominata « Torricella », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: Acquapendente (campo della Fiera), strada consorziale per Montorio fino al podere Torricella;

ovest: dal podere Torricella, confine con la provincia di Grosseto fino al podere Sopano;

ovest-sud ovest: dal podere Sopano, confine tra il comune di Acquapendente ed il comune di Onano, fino alla strada provinciale (km. 9,7) Onano-Acquapendente;

est: dalla strada provinciale Onano-Acquapendente, strada stessa fino all'abitato di Acquapendente (campo della Fiera).

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 10 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,54	621,40	621,42	621,30	621,40	621,42	621,35	621,50	621,40	621,40
$ Can.	627,20	627,75	627 —	628 —	627,60	627,27	627,80	627,20	627,30	628 —
Fr. Sv.	144,09	144,10	144,08	144,055	144,05	144.09	144,075	144,10	144,07	144,10
Kr. D.	90.01	90.01	89,98	89,96	90 —	90 —	89,985	90 —	89,99	90 —
Kr. N.	87,02	86.97	86,98	86,94	87.04	86.99	86,995	87 —	86,98	86.97
Kr. Sv.	120.35	120,20	120,20	120,155	120.10	120.34	120,21	120,35	120,32	120,30
Fol.	164,32	164,26	164,30	164,28	164.35	164,30	164.305	164,30	164,28	164,25
Fr. B.	12,43	12,445	12,445	12,445	12,445	12,45	12,4506	12,45	12,44	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	126,86	126,83	126,83	126,81	126.85	126,86	126,82	126,85	126.84	126,82
Lst.	1741.72	1741.25	1741,05	1741 —	1741,25	1741.52	1741.10	1741.50	1741,40	1741.25
Dm. occ.	148.96	148,98	148,99	148,97	148.95	148,95	148,985	148,90	148,95	148,98
Scell. Austr.	23,86	23,86	23,865	23,85375	23,86	23,86	23,8575	23,85	23,85	23,86

Media dei titoli del 10 febbraio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,675
Id. 3,50 % 1902	77 —
Id. 5 % 1935	108.725
Redimibile 3,50 % 1934	96.675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87.70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,375
Id. 5 % 1936	101,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,15

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102.35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102.35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102.475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103.375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103.075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103.15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1961

1 Dollaro USA	621,325
1 Dollaro canadese	627,90
1 Franco svizzero	144,065
1 Corona danese	89,972
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	120,182
1 Fiorino olandese	164,292
1 Franco belga	12.448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,815
1 Lira sterlina	1741.05
1 Marco germanico	148.977
1 Scellino austriaco	23,856

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	672266	185,50	*Baravalle* Giovanna Maria di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Pavia	*Baravalli* Giovanni Maria di Giuseppe, ecc., come contro
Id.	783965	213,50	Come sopra	Come sopra
Id.	585469	213,50	Cantaluppi *Maria* di Giovanni, moglie di Tartaro Giuseppe fu Nicola, dom. a Como, dotale	Cantaluppi *Teresa* di Giovanni, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1959)	1214	5.000 —	Del Prete *Maria Luisa* fu Ennio, minore sotto la patria potestà della madre Benamati Enrichetta fu Filippo ved. Del Prete, dom. a Milano	Del Prete *Luisa Maria* fu Ennio, minore ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	300744	280 —	Alfano Carolina fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Risimini *Giuseppina* fu Giuseppe, dom. in Bernalda (Potenza)	Alfano Carolina fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Risimini *Maria Giuseppa* fu Giuseppe, dom. in Bernalda (Potenza)
Ric. 5 % (1947) Serie 32ª	39604	12.500 —	Caracciolo Vincenzo, nato a Napoli il *25 agosto 1939*, minore sotto la patria potestà di Scognamiglio Gaetana ved. Caracciolo, nata a Resina ed ivi domiciliata	Caracciolo Vincenzo, nato a Napoli il *15 agosto 1939*, minore sotto la patria potestà di Scognamiglio, ecc., come contro
Red. 3,50% (1934)	302942	350 —	Cardani Elsa fu *Giovanni Battista*, minore sotto la tutela di Censi Giuseppe di Alfredo, dom. a Milano	Cardani Elsa fu *Battista*, minore sotto la tutela, ecc., come contro
Id.	417680	371 —	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Maria* fu Andrea ved. di Chiappero Francesco, dom. a Saluzzo	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Angela Maria* fu Andrea, ecc., come contro
Id.	417681	371 —	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Maria* fu Andrea, usufrutto vitalizio a Jorio *Maria* fu Andrea ved. di Chiappero Francesco, dom. a Saluzzo	Chiappero Alberto fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Jorio *Angela Maria* fu Andrea, usufrutto vitalizio a Jorio *Angela Maria* fu Andrea, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1959)	5558	27.500 —	*Roussillon Saint Amour* di Chanaz Maria Luisa, moglie di Felicioli Giorgio e Carlo Alberto di Paolo e prole nascitura del *Roussillon Saint Amour* di Chanaz Paolo, tutti eredi indivisi di Gallo Paolo, usufrutto vitalizio a *Roussillon Saint Amour Paolo* fu Carlo Alberto, dom. in Torino	*Saint Amour* di Chanaz Maria Luisa, moglie di Felicioli Giorgio e Carlo Alberto di Paolo e prole nascitura del *Saint Amour* di Chanaz Paolo, tutti eredi indivisi di Gallo Paolo, usufrutto vitalizio a *Saint Amour* di *Chanaz Paolo* fu Carlo Alberto, dom. in Torino
Id.	8432	250 —	*Colombo* Gian Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Gian Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8433	250 —	Intestazione come sopra, usufrutto a favore di Caironi *Carlotta* fu Giovanni	Intestazione come sopra, usufrutto a favare di Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8434	250 —	*Colombo* Olga fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Olga fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8435	250 —	*Colombo* Olga fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Olga fu Luigi, minore soto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Id.	8436	250 —	*Colombo* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Carlotta*, ecc.	*Colombi* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni, usufrutto a Caironi *Giovanna*, ecc.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5 % (1959)	8437	250 —	*Colombo* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Carlotta* fu Giovanni	*Colombi* Renata fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Caironi *Giovanna* fu Giovanni
Rendita 5% (1935)	18624	200 —	Mazzoleni *Silvio* di Luigi, dom. a Pastura (Como) ipotecata per cauzione notarile	Mazzoleni *Antonio Silvio* di Luigi, dom. a Pastura (Como) ipotecata per cauzione notarile
Cons. 3,50% (1906)	675097	420 —	Porta *Cesarina* fu Giuseppe, nubile, dom. in Borgo San Siro (Pavia)	Porta *Maria Cesarina* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	717518	700 —	Delucchi *Linda* fu Nicolò, moglie di Figari Francesco, dom. in Camogli	Delucchi *Maria Linda* fu Nicolò, moglie di Figari, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	478529	280 —	Lombardi *Massimina* fu Pietro, dom. in Castelletto Merli (Alessandria) vincolata per destinazione	Lombardi *Edvige* fu Pietro, dom. in Castelletto Merli, ecc., come contro
B.T.N. 5 % (1961)	1987	6.500 —	Baldassarra Rosa, nata a Sora il 14 marzo 1939, minore sotto la patria potestà del padre *Americo*, nato a Sora l'11 gennaio 1899 ed ivi domiciliato	Baldassarra Rosa, nata a Sora il 14 marzo 1939, minore sotto la patria potestà del padre *Elmerico*, nato a Sora l'11 gennaio 1899 ed ivi domiciliato
B.T.N. 5 % (1959)	5672	250 —	Guadalupi *Franca* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Licata (Agrigento)	Guadalupi *Francesca* di Pietro, minore sotto la, ecc., come contro
Id.	183	1.000 —	Mannoni Felice fu Virginio o Virgilio, minore sotto la patria potestà della madre Bertoli *Armanda di Zeffiro* ved. Mannoni, dom. in Sarzana (Spezia) usufrutto vitalizio a Bertoli *Armanda* di *Zeffiro*, ecc.	Mannoni Felice fu Virginio o Virgilio, minore sotto la patria potestà della madre Bertoli *Armandina* di *Andrea Zeffiro* ved. Mannoni, dom. in Sarzana (Spezia), usufrutto vitalizio a Bertoli *Armandina* di *Andrea Zeffiro, ecc.*
Id.	184	2.750 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(525) Roma, addì 19 gennaio 1961 *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1961, n. 4348, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1960, viene dichiarato irricevibile, per scadenza di termini, il ricorso straordinario presentato dall'usciere dei ruoli aggiunti delle imposte di fabbricazione signor Capano Salvatore contro il provvedimento 10 gennaio 1958 del Ministero delle finanze, col quale fu respinta la domanda dell'interessato intesa ad ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *C*.

(854)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, è stato respinto il ricorso straordinario 1° settembre 1959 dell'ex dipendente della società per le tramvie della Sardegna, Puxeddu Mariano, rivolto ad ottenere la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, che aveva dichiarato inammissibile altro ricorso straordinario del Puxeddu contro la deliberazione del Consiglio di disciplina aziendale che il 17 giugno 1957 confermò la destituzione dal servizio dell'interessato.

(855)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato temporaneamente sostitutivo del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Il dott. Cavallero Giovanni Marco, nato a Torino il 13 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato temporaneamente sostitutivo del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università degli studi di Torino il 26 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(860)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 937 in data 30 gennaio 1961, l'ing. Angelo Carani, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena ed il sig. Norberto Pisani è stato confermato vice presidente dell'Istituto medesimo.

(748)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale del 23 marzo 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961
registro n. 35 Esercito, foglio n. 38

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo, già loro concessi con decreto rispettivamente citato:

Medaglia d'argento

Mercurio Benedetto, classe 1909, distretto Roma, ex tenente, regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro n. 41 Guerra, foglio n. 211;

Semproni Elio, classe 1915, distretto Roma, ex sergente maggiore, decreto legislativo 19 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1945.

Medaglia di bronzo

Ambrosini Aldo, classe 1916, distretto Vicenza, ex caporale, decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1950, registro n. 47 Esercito, foglio n. 98;

Del Linz Riccardo, classe 1911, distretto Udine, ex sottotenente, regio decreto 6 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1940, registro n. 9, foglio n. 26;

Figallo Emilio, classe 1921, distretto Genova, soldato, decreto presidenziale 9 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1950, registro n. 29, foglio n. 13;

Grandinetti Vincenzo, classe 1921, distretto Catanzaro, soldato, decreto legislativo 14 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1945, registro n. 7, foglio n. 388;

Olivati Vittorio, classe 1919, distretto Pavia, ex sergente maggiore, decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1950, registro n. 47, foglio n. 98;

Ronga Nicola, classe 1920, distretto Napoli, soldato, decreto presidenziale 30 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1950, registro n. 29, foglio n. 14;

Santolini Giuseppe, classe 1892, distretto Pesaro, soldato, regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1914, registro n. 48 Grazie e Concessioni, foglio n. 68.

(768)

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 novembre 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1961
registro n. 36 Esercito, foglio n. 94

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale (331) 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, registro 41 Esercito, foglio 86 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 24ª, pagina 3599):

Candian Gino di Angelo e di Bonatto Argia, da Carezzola (Padova), classe 1922, soldato, comando XIII, battaglione mortai da 81 divisionale.

Il nome viene così rettificato: Luigi.

Decreto presidenziale (633) 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1956, registro 21 Esercito, foglio 271 (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20ª, pagina 2153):

Cangiano Giuseppe fu Antonio, distretto Caserta, classe 1918, sottotenente, 82º fanteria « Torino ». L'anno di nascita viene così rettificato: 1917.

Decreto luogotenenziale 27 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1945, registro 4 Guerra, foglio 352 (Bollettino ufficiale 1945, disp. 17ª, pagina 1576):

Carratù Franco fu Giuseppe e fu Angelu Rosa, da San Severino Rota, sottotenente. CLXXXIV battaglione guastatori « Alberto Bechi ». Il nome viene così rettificato: Francesco.

Regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro 41 Guerra, foglio 209, (Bollettino ufficiale 1942, disp. 125ª, pagina 10259):

Di Fresco Belgrado di Giuseppe e di Dragoni Angela, fante, 226º reggimento fanteria « Arezzo ». Le generalità vengono così rettificate e completate: di Fresco Belgrande di Giuseppe e di Dragani Angela da Ortona (Chieti), classe 1919.

Decreto luogotenenziale 16 agosto 1918, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1918, registro 101 Guerra, foglio 8 (Bollettino ufficiale 1918, disp. 52ª, pagina 4324):

Fagiuoli Arnolfo, da Bagno a Ripoli (Firenze), soldato reggimento bersaglieri, n. 15044 matricola. Il cognome viene così rettificato: Fagioli.

Decreto 17 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1949, registro 9 Esercito, foglio 251 (Bollettino ufficiale 1949, disp. 7ª, pagina 1296):

Galetto Omero di Eugenio e di Falsiroli Emma, da Sanguinetto (Verona), classe 1911, civile, museo storico della brigata « Granatieri di Sardegna ». Rettifica:

La croce al valor militare di cui al succitato decreto deve intendersi conferita al Galetto in qualità di militare anzichè civile e nel grado di sergente in servizio presso il 2º reggimento granatieri.

Decreto presidenziale (826) 11 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959, registro n. 33 Esercito, foglio n. 55 (Bollettino ufficiale 1960, disp. 2ª, pagina 238):

Guardia Arturo di Ettore, da Caserta (Napoli), classe 1914, sergente maggiore, 32º reggimento fanteria « Siena ». L'anno di nascita viene così rettificato: 1915.

Decreto luogotenenziale 15 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1945, registro n. 3 Guerra, foglio n. 232 (Bollettino ufficiale 1945, disp. 14ª, pagina 1276):

Gustinelli Gualtiero di Giovanni e di Antoniucci Annunziata, classe 1911, da Città di Castello (Perugia), caporal maggiore 21º reggimento fanteria « Cremona ». Il grado viene così rettificato: Soldato.

Regio decreto 24 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1942, registro n. 36 Guerra, foglio n. 24 (Bollettino ufficiale 1942, disp. 103ª, pagina 8235):

Pantano Arturo fu Antonio e di Cilicchia Maria, da Lanza (Messina), tenente 3º reggimento fanteria. La paternità, maternità e luogo di nascita vengono così rettificati: fu Antonino e di Colicchia Maria, nato in Malvagna (Messina), classe 1913.

Decreto 5 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1948, registro n. 6 Esercito, foglio n. 182 (Bollettino ufficiale 1948, disp. 12ª, pagina 1163):

Pantano Arturo fu Antonio e di Maria Cricchia, da Lanza classe 1913, tenente s.p.e. 3º fanteria « Piemonte ». La paternità, maternità e luogo di nascita vengono così rettificati: fu Antonino e di Colicchia Maria, nato in Malvagna (Messina).

Decreto 5 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1950, registro n. 15 Esercito, foglio n. 40 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 11ª, pagina 1385):

Punzi Gino di Gaetano e di Mancone Giulia, da Acquafondata (Frosinone), classe 1917, tenente s.p.e. 5º artiglieria alpina, gruppo « Lanzo ». Il nome viene così rettificato: Luigi Guerino.

Regio decreto 16 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1939, registro n. 17 Guerra, foglio n. 106 (Bollettino ufficiale 1939, disp. 66ª, pagina 6488):

Somaini Aldo di Giuseppe e di Ballerini Virginia, da Venezia, sergente raggruppamento carristi. Il nome di battesimo viene così rettificato: Romualdo. Inoltre il cognome della madre è: Ghezzo.

Regio decreto 29 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1940, registro n. 4 Guerra, foglio n. 418 (Bollettino ufficiale 1940, disp. 13, pagina 1517):

Somaini Aldo di Giuseppe, da Venezia, sergente maggiore raggruppamento carristi. Il nome di battesimo viene così rettificato: Romualdo. Inoltre il nome e cognome della madre sono: Ghezzo Virginia.

Regio decreto 29 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1941, registro n. 23 Guerra, foglio n. 10 (Bollettino ufficiale 1941, disp. 88, pagina 6149):

Somaini Aldo di Giuseppe e di Ballarin Virginia, da Venezia, sergente 4º reggimento carristi. Il nome di battesimo viene così rettificato: Romualdo. Inoltre il cognome della madre è: Ghezzo.

Regio decreto 26 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1919, registro n. 151 Guerra, foglio n. 241 (Bollettino ufficiale 1919, disp. 104ª, pagina 6239):

Zacchini Mario da Castel Piano (Grosseto), soldato 8º gruppo bombardieri, 129º batteria, n. 5047 matricola. Il nome viene così rettificato: Marino.

(770)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico industriale nel ruolo ispettivo dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1957, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1960, col quale viene stabilito che il posto attualmente vacante nel predetto ruolo ispettivo debba essere messo a concorso a favore della categoria degli ispettori tecnici industriali;

Considerato che il posto messo a concorso con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è tuttora vacante, essendo andato deserto il concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico industriale (coefficiente 325) nel ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria con la relativa abilitazione professionale;

b) aver compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

d) essere cittadini italiani.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m. 1,60;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposto la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata di L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica presso i tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale o di aver titolo all'abilitazione provvisoria;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza ed il proprio domicilio al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti di aver compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione, nonchè gli eventuali titoli scientifici e pratici atti a dimostrare la competenza professionale necessaria a ricoprire il posto cui aspirano.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione, dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni:

per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni

esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di quaranta anni di età;

5) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

7) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella a allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto, se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato e suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitarie cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - nel termine perentorio di 20 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 lett. a) in originale ovvero in copia, su carta bollata da L. 200 autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a *tutti gli effetti, del diploma*, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

I candidati i quali abbiano conseguito la laurea in ingegneria dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria alla professione d'ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 gennaio 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

2) *estratto dell'atto di nascita*, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i *minori degli anni 21, il certificato*, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m. 1,60.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

8) dichiarazione prescritta dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri Enti Pubblici.

Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.

La documentazione relativa a detti servizi potrà essere presentata unitamente alla dichiarazione, ovvero in epoca successiva. In tal caso i documenti dovranno essere presentati non oltre il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4 (certificato di cittadinanza italiana), 5 (certificato di godimento dei diritti politici), 6 (certificato generale del casellario giudiziale) e 7 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 4 e 5 dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero e da considerarsi tali, con l'osservanza nei citati casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente articolo 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

4) dichiarazione di cui al n. 8 del precedente articolo 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8 del precedente articolo 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nel luogo che saranno indicati con successivo decreto ministeriale.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Per i titoli sarà attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte saranno costituite da:

1) un tema di tecnica industriale;

2) un tema sulla dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) un tema di contabilità generale dello Stato e contabilità carceraria.

La prova orale verterà sulle medesime materie delle prove scritte ed inoltre: sul diritto costituzionale, sulla statistica, con particolare riferimento a quella carceraria, e sulle seguenti leggi:

1) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

5) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

6) testo unico delle leggi sanitarie;

7) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni;

9) legge sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità o la vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

I candidati che abbiano superato gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso e che dichiara il vincitore del concorso stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina

Compiuto il periodo di prova, il vincitore del concorso, sarà nominato in ruolo, qualora ne ottenga giudizio favorevole. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1961
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 359. — BOVIO

(212)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia 31 gennaio 1961, n. 2, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova degli Archivi notarili indetto il 15 dicembre 1958.

(870)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 426 del 23 giugno 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per quattro posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 798 del 15 ottobre 1960, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali del concorso e la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti a quattro posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1959:

1. Marra Silvestro . . . . . punti 55,24 su 100
2. Iula Sabino . . . . » 50,16 »
3. Pezzica Giacomo . . . . . . » 48,07 »
4. Pescatore Alfonso . . . . . » 47,95 »
5. Gallo Salvatore . . . . . . » 47,74 »
6. Capasso Rocco . . . . . . » 47,44 »
7. Ciarlariello Francesco . . . . . » 47,19 »
8. Abate Giuseppe . . . . . . » 46,60 »
9. Ialongo Livio . . . . » 46,45 »
10. Giurazzi Luigi . . . . . . » 45,67 »
11. Lo Conte Francesco . . . . . » 45,04 »
12. Colucci Stefano . . . . . . » 44,72 »
13. Bianco Pasquale . . . . . . » 44,65 »
14. Giordano Francesco . . . . . » 44,51 »
15. Limone Luigi . . . . » 44,01 »
16. Merone Antonio . . . . . . » 43,83 »
17. Pizzano Giovanni . . . . . . » 43,04 »
18. De Crinito Antonio . . . . . » 42,86 »
19. Romano Giuseppe . . . . . » 42,32 »
20. Scafuri Matteo . . . . . . » 41,65 »
21. Donato Pietro, nato il 20 maggio 1927 » 40,81 »
22. Simonetti Domenico, nato il 2 febbraio 1932 . . . . » 40,81 »
23. De Anseris Pietro . . . . . » 40,75 »
24. Medugno Anastasio . . . . . » 39,43 »
25. Masucci Mario . . » 39,28 »
26. Cetta Giuseppe . » 37,00 »
27. Grilli Cicilioni Paolo . » 36,50 »
28. Coronato Antonio . » 36,15 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 24 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: COSTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 59 del 24 gennaio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per quattro posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei quattro posti messi a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Marra Silvestro: prima condotta comunale di Ariano Irpino;
2) Iula Sabino: condotta consorziale di Quadrelle-Sirignano.
3) Pezzica Giacomo: condotta comunale di Casalbore;
4) Pescatore Alfonso: condotta comunale di Scampitella.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 28 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: COSTA

(774)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1957.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 10873 del 24 marzo 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per due posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1957;
Visto il proprio decreto n. 727 del 15 ottobre 1960, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Visti i verbali del concorso e la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione giudicatrice;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti a due posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1957:

1. Merone Antonio	punti 50,96	su 100
2. Iula Sabino	» 48,05	»
3. Giordano Francesco	» 47,86	»
4. Salvi Mario	» 46,50	»
5. Giordano Goffredo	» 44,50	»
6. Tallarico Francesco	» 43,00	»
7. De Anseris Pietro	» 42,67	»
8. Gallo Salvatore, nato il 10 giugno 1930	» 42,50	»
9. Cifuni Francesco, nato il 10 novembre 1930	» 42,50	»
10. Pescatore Alfonso	» 40,16	»
11. Pizzano Giovanni	» 40,09	»
12. Coluoci Stefano	» 40,00	»
13. Santoro Nicola	» 36,37	»
14. Di Sarno Pasquale	» 35,50	»
15. Falasconi Luigi	» 35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 24 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: COSTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per due posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei due posti messi a concorso;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

Merone Antonio: condotta comunale di Sant'Arcangelo Trimonte.
Iula Sabino: condotta comunale di Monteverde.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 24 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: COSTA

(773)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 168/Vet. in data 25 maggio 1960, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1959;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e della Amministrazione comunale interessata;
Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Cuneo al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Abbadessa dott. Renato, vice prefetto.

Componenti:
Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. dott. Franco, ordinario di patologia medica e clinica medica veterinaria;
Rovella dott. Giacinto, veterinario condotto di San Michele Mondovì.

Segretario:
De Donato dott. Francesco, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Cuneo, addì 30 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: FERRARI

(866)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 119 del 9 gennaio 1961, con cui il dott. Carletta Gaetano, quale sesto classificato nella graduatoria dei candidati idonei, è stato dichiarato vincitore della sede di Butera (2ª condotta) nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Acquaviva Platani, Butera, Gela e San Cataldo;
Considerato che il predetto è stato invitato da questo Ufficio con nota n. 119 del 9 gennaio 1961, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a far conoscere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, se accettava la relativa nomina e se assumeva servizio nella sede suddetta entro il termine stabilito dal comune di Butera;
Tenuto conto che il dott. Carletta ha ricevuto la suddetta raccomandata in data 12 gennaio 1961 e che alla data odierna non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito e quindi deve considerarsi rinunciatario alla nomina di medico condotto del comune di Butera (2ª condotta);

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Criscuoli Ferdinando, nato a Vallelunga il 2 agosto 1932, settimo classificato nella graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Acquaviva Platani, Butera, Gela e San Cataldo, è dichiarato vincitore della sede di Butera (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni, consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 28 gennaio 1961

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(780)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 823 del 2 maggio 1960, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Macerata;
Viste la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, costituita con deliberazione 21 ottobre 1960, n. 1232 della Giunta municipale di Macerata, nonchè i verbali delle singole sedute;
Preso atto della regolarità dello svolgimento dei lavori inerenti all'espletamento del concorso stesso;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Macerata:

1. Focchi Nella in Ricci . . punti 110,40 su 200
2. Batani Primo . » 107,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Macerata.

Macerata, addì 30 gennaio 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 169 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio di igiene e sanità del comune di Macerata bandito con precedente proprio decreto n. 823 del 2 maggio 1960;
Considerato che prima della suddetta graduatoria è risultata la dottoressa Focchi Nella in Ricci, residente in Macerata;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 agosto 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dottoressa Focchi Nella in Ricci, è risultata vincitrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio di igiene e sanità del comune di Macerata.

Il sindaco del Comune suddetto provvederà alla nomina secondo le modalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Macerata.

Macerata, addì 30 gennaio 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(790)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3660 del 5 agosto 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1958;
Visto il proprio decreto n. 3661 del 5 agosto 1960, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;
Considerato che, con il successivo decreto n. 3661 tra l'alro veniva dichiarata vincitrice della condotta di Martirano Lombardo l'ostetrica Mazzaferro Ida;
Considerato che la sunnominata ostetrica Mazzaferro Ida ha rinunciato al posto di ostetrica condotta del comune di Martirano Lombardo;
Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;
Considerato che la concorrente Benevento Maria collocata in graduatoria dopo l'ostetrica Mazzaferro Ida, regolarmente interpellata, non ha fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;
Considerato che le concorrenti Pasqualini Maria e Magnone Natalina, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica suindicata, regolarmente interpellate, hanno rinunciato al posto di ostetrica condotta del comune di Martirano Lombardo;
Considerato che l'ostetrica Rosati Raffaella, 20ª in graduatoria, regolarmente interpellata, ha accettato la condotta di Martirano Lombardo;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Rosati Raffaella è dichiarata vincitrice della condotta di Martirano Lombardo in sostituzione di Mazzaferro Ida dichiarata rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune di Martirano Lombardo.

Catanzaro, addì 25 gennaio 1961

p. *Il medico provinciale*: TURSI

(781)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.